

Napoli, era rimasto solo dopo l'arresto del padre

Bimbo marocchino «barbone» per mesi

Un bambino marocchino di 13 anni per tre mesi ha vagabondato da solo nel Napoletano, dormendo nelle auto abbandonate e mangiando ciò che trovava. Ora è ospitato in una comunità, che ha organizzato anche un incontro tra lui e il padre, immigrato irregolarmente e poi arrestato per avere percosso il piccolo. Adesso Boutcha, che vuole essere chiamato «Antonio», sta bene ed è sereno; il suo problema è il futuro.

DAL NOSTRO INVIATO
VITO FAENZA

NAPOLI. Tredici anni, extracomunitario di origine marocchina, naturalmente «clandestino», ha vissuto per tre mesi in strada, poi alcuni suoi coetanei lo hanno portato in una comunità di S. Giovanni a Teduccio, un quartiere periferico di Napoli, «Figli in Famiglia», dove il ragazzino trovò finalmente un tetto. Da un paio di settimane vive in un ambiente sereno e Boutcha, questo il suo vero nome, ha chiesto di essere chiamato Antonio, il nome che gli «piace di più» e l'unica sua paura è quella di essere allontanato da questa sua nuova famiglia.

In Italia con il padre
Boutcha-Antonio insieme con il padre è giunto quasi un anno fa in Italia. Naturalmente entrambi sono arrivati come dei clandestini e hanno trovato alloggio presso altri nordafricani che abitano nella zona di Pompei, dove hanno fondato una specie di comunità nella quale offrono alloggio ai connazionali che arrivano in Italia. L'attività dei due è stata precaria e quasi subito Boutcha è finito a vendere fazzoletti di carta ai semafori della cittadina degli scavi e del santuario.

una zona molto frequentata e che «può rendere bene». Ma il ragazzino non faceva bene i conti e dall'incasso giornaliero toglieva qualche spicciolo per comprarsi qualche caramella o qualche dolciume. Il padre, per questo, lo ha percosso più volte fino a quando qualcuno non ha chiamato i carabinieri, forse per pietà nei confronti del ragazzino, forse per «togliersi dai piedi quegli extracomunitari», come sostengono alcuni.

I militi sono giunti a sirene spiegate e hanno arrestato l'extracomunitario, mentre Boutcha-Antonio riusciva a scappare. Da quel momento ha vissuto per strada, arrangiandosi, dormendo nelle auto e mangiando quello che gli capitava o gli veniva offerto. Un peregrinare tra i piccoli e grandi centri dell'immediata periferia napoletana, fino a quando non è arrivato a S. Giovanni a Teduccio, dove alcuni suoi coetanei lo hanno trovato mentre dormiva in un'auto (Boutcha-Antonio parla correntemente il dialetto partenopeo) e lo hanno condotto nella comunità-famiglia, dove da allora il ragazzino viene curato e assistito. Il tribunale dei minori di Napoli, in attesa che venga definita la sua posizione, lo ha affidato temporaneamente alla comunità.

Il futuro
«Operiamo da molti anni per il recupero dei bambini e dei giovani disadattati - ha commentato il parroco della zona, Don Gaetano Romano, che è tra i soci dell'associazione «Figli in famiglia» - e siamo lieti di aver risolto questa vicenda che avrebbe potuto portare il ragazzino su una brutta strada. Abbiamo fatto di più, abbiamo rintracciato anche il padre e lo abbiamo



fatto incontrare con suo figlio. Il nostro scopo, infatti, è quello di riportare i giovani che accogliamo all'interno delle famiglie, ma in questo caso per risolvere la vicenda occorrerebbe che il padre trovasse un lavoro, diventasse quindi un «regolare». Spenamo che la pubblicità avuta dalla storia del ragazzino che vive in strada possa aiutare lui e suo padre in questo senso.

La segretaria dell'associazione è la signora Carmela Manco. Lei per prima ha accolto il ragazzino extracomunitario: «Ha tredici anni, ma ne dimostra meno - racconta assieme ai volontari che seguono l'associazione - ed è ancora timoroso di dover essere costretto ad andare via. Ricorda ancora con terrore i mesi passati «fuori» nei quali non aveva un tetto, non sapeva come fare a procurarsi da mangiare e viveva esposto a tutti i pericoli della vita in strada». Ora la sua storia è diventata pubblica e forse suo padre troverà un lavoro. Di certo, la vicenda è servita a scoprire, nella periferia napoletana, una comunità che per anni ha lavorato in silenzio a recuperare i giovani e a dare loro una famiglia.

Un'associazione nazionale per promuovere l'«extravergine»

L'Italia ha un'altra capitale È Larino, città dell'olio

DAL NOSTRO INVIATO
MARCELLA CIARNELLI

LARINO (Campobasso). L'Italia ha una nuova capitale. Non è una grande metropoli né una città ad alta concentrazione industriale. Larino, infatti, è solo un antico paese di quel Molise che per i più diversi motivi è diventato in questi mesi una regione da prima pagina, ma che da sabato è anche la sede ufficiale dell'Associazione nazionale città dell'olio. Una iniziativa nata con l'intento di salvaguardare, attraverso il lavoro comune delle regioni che hanno nella coltura dell'olio una delle principali «industrie», la qualità del prodotto e la maggiore conoscenza e diffusione di esso. La proposta, nata sulla scia di analoghe iniziative a salvaguardia del vino e dei tartufi, è stata avanzata solo pochi mesi fa (com'era già avvenuto per le altre due) dalla instancabile «fantasia» di Pasquale Di Lena. Ed ha avuto subito successo. Tant'è che alla firma dell'atto formale della costituzione dell'associazione a Larino erano presenti i sindaci dei trentadue comuni, oltre ai rappresentanti delle province, camere di commercio e comunità montane, che già ad essa hanno aderito. Il comune più lontano dalla «capitale» è quello di Imperia, il più noto alla cronaca è Montenero di Bisaccia, paese natale di Antonio Di Pietro, la cui amministrazione per prima ha aderito all'iniziativa. Ma ci sono comuni in rappresentanza di tutte le regioni dell'olio: quelle del Nord, Liguria in testa, dove viene prodotto un olio leggero e profumato, quelle del profondo Sud, dove il prodotto diventa saporito, forte, come la terra da cui nasce. L'olio molisano, a detta degli esperti, si pone nel giusto mezzo, equidistante sia come sapore che in senso geografico.

Ma nella scelta di Larino c'è anche un pizzico di nostalgia di colui che si è battuto per

ché l'associazione nascesse. Di Lena, nonostante il suo impegno per il vino in terra toscana, non ha mai dimenticato la sua terra, il suo paese, l'argento delle foglie dell'olivo che fanno parte integrante del panorama del nostro Meridione. D'altra parte anche Federico Orlando, condirettore de *La Voce*, non si è sottratto ad un commosso amarcord di chi ha dovuto lasciare la sua terra per lavorare altrove, che è poi diventato un inno alla sua grande passione: l'olio. Stesso amore espresso da Daniele Masala, pentatleta d'oro alle Olimpiadi, anche lui di queste parti. L'ufficiatà ha i suoi riti. E, quindi, la costituzione dell'associazione non ne ha potuto fare a meno. Alla presenza di un notaio i comuni aderenti hanno sottoscritto una sorta di impegno con il quale si dichiarano pronti a sostenere la tutela dell'ambiente con la qualità del prodotto, a collaborare con i produttori per riuscire ad arrivare ad avere prodotti doc anche in questo campo (in Italia sono circa 900.000 le famiglie operanti nel settore). E poi la promozione di seminari, incontri, dibattiti e visite guidate sul campo alla ricerca di un prodotto tipicamente italiano a partire dalle origini. Come ogni associazione che si rispetti anche quella delle città dell'olio ha un presidente. È Carlo Antonini, sindaco di Trevi, comune umbro in provincia di Perugia dove entro il '95 nascerà il Museo regionale della Civiltà dell'olivo, che ha idealmente preso il testimone dalle mani del sindaco di Larino, Alberto Malorni. Ed ha anche un logo, disegnato da Roberto Marchenaro. Un disegno semplice come il frutto che rappresenta, un'oliva fatta di un tratto rapido di matita con in cima una fogliolina e una bandierina che sarà quella italiana, quando il marchio rappresenterà l'intera associazione, e conterà lo stemma del comune quando la manifestazione sarà a carattere locale.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore;
Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil;
Piergiuseppe Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario;
Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Marino, avvocato Cdl di Torino;
Nirvana Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Ancora sull'affitto di manodopera

Come regolare i rapporti tra impresa fornitrice e i singoli lavoratori?

NINO RAFFONE

stenitori del libero mercato intendono battersi per dar vita ad una categoria di imprese esenti da ogni rischio?

Certamente no, e non si comprende quindi quale sia la filosofia che sta alla base di queste proposte. Nei progetti che criticiamo, le imprese utilizzatrici non hanno alcuna veste imprenditoriale, ma vengono invece a svolgere di fatto un ruolo di ufficio di collocamento privato, con imposizione peraltro di una taglia sul lavoro altrui, da far

ricadere sulla impresa fornitrice ovvero sul lavoratore. In questo caso non di modelli contrattuali «nuovi» o «moderni» dovrebbe parlarsi, ma di un ritorno a sistemi medievali, di pura e feroce intermediazione di manodopera, di veri e propri sistemi di caporalato; e tutto questo si pretende di imporre con l'avallo legislativo!

Altrettanto difficile è il nodo da sciogliere per il caso in cui l'impresa fornitrice risulti inadempiente

verso i dipendenti, per le obbligazioni economiche e contributive. La domanda è: il lavoratore, ovvero l'Inps, qualora non riceva tutto quanto gli spetta in forza del rapporto di lavoro, può rivolgersi anche all'impresa utilizzatrice?

Per la maggior parte dei progetti, l'impresa utilizzatrice non interviene in nessun modo; non può cioè essere tenuta a corrispondere quanto non sia stato pagato al lavoratore. Al massimo, si propone che l'impresa utilizzatrice quando chiede l'autorizzazione per operare, debba effettuare un deposito cauzionale di 200 milioni proprio per far fronte a queste evenienze. A parte il rilievo che questa previsione presuppone notevoli capitali a disposizione di chi intende operare in questo settore con esclusione di fatto delle società cooperative, resta decisiva l'osservanza che il deposito cauzionale può non essere sufficiente a sanare le inadempienze.

Anche su questo tema i disegni di legge Guigni e Ghezzi si differenziano in quanto prevedono che l'impresa utilizzatrice sia tenuta, insieme all'impresa fornitrice, in solido ovvero in via sussidiaria.

Già oggi a questo risultato si perviene, sia pur parzialmente, in forza dell'art. 1676 cod. civ., che regola la responsabilità del committente per le inadempienze delle imprese appaltatrici di un servizio. Tuttavia questa disposizione di legge soffre di un grave limite, poiché la responsabilità è contenuta entro le somme che il committente debba ancora versare. Si tratta di ampliare questa previsione, e di introdurre il principio di una responsabilità diretta del committente, inducendolo in tal modo ad orientare la scelta verso una seria impresa fornitrice.

A chi si occupa di vertenzialità, è ben nota l'esperienza delle imprese fornitrici dei servizi di pulizia. Molte di queste imprese non si curano di retribuire correttamente i propri dipendenti e successivamente si rendono irreperibili, per cui i lavoratori non possono ottenere, salvo che l'impresa utilizzatrice debba ancora corrispondere qualche somma a quella fornitrice. Analizzando questa esperienza, emerge con chiarezza che le imprese fornitrici non possono chiamarsi fuori, in quanto stipulano contratti per prestazioni lavorative retribuite ben al di sotto dei costi. Se, per fare un esempio, un'ora di lavoro costa lire 15mila, come può essere venduta e comprata a 10mila, magari a 7mila lire? Sin dall'inizio il trucco è visibile, ed allora perché non deve essere ritenuta corresponsabile di questa truffa anche l'impresa utilizzatrice?

Per evitare rischi, è ora di imboccare con decisione la strada di una comune responsabilità tra chi utilizza e chi fornisce la manodopera.

A parità di mansioni identiche retribuzioni

In una recentissima sentenza la Suprema Corte (Cass. 13-8/7/1994 n. 6448) ha affermato il principio secondo cui debbono essere corrisposte le identiche retribuzioni a coloro che svolgono le stesse mansioni, dovendo una diversità retributiva essere giustificata da apprezzabili motivazioni: la sentenza riveste particolare interesse in quanto viene ribadito un principio elaborato precedentemente dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Corte di Cassazione e che poi era stato ridimensionato dalle sezioni unite della Suprema Corte.

Il governo costretto a ricredersi Non ti può bloccare la pensione

Vorrei sottoporre un problema grave, ancora irrisolto che angoscia me, ma penso tanti padri di famiglia. Ho 52 anni, nel marzo del 1993 ho fatto 35 anni di lavoro ma non ho potuto andare in pensione per la legge Amato che spostava tutto di 1 anno (ma al contrario di questo governo accettava le domande già presentate e accettate dall'Inps).

Nel marzo 1994 ho pensato di poter andare in pensione, e siccome la ditta era in crisi, mi ha chiesto di lasciare licenziandomi così da avere l'indennità di licenziamento (che ho chiesto ad aprile e che ancora non ho ricevuto). Ma siccome ho 52 anni causa la legge Amato mi hanno detto che fino a novembre non potevo andare in pensione.

Per non trovarmi fregato come l'anno prima, la domanda l'ho presentata a luglio e mi è stata accettata dall'Inps. Ora però col nuovo governo mi sento dire che fino a giugno del prossimo anno non posso andare in pensione.

Io ho una famiglia di 5 persone, cosa do loro da mangiare visto che non ho né lavoro né pensione?
Franco Tesedi
Milano

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

poiché il decreto legge in questione è entrato in vigore il 28 novembre 1994 (giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), la tua pensione dovrebbe essere stata posta in pagamento con decorrenza dal 1° dicembre 1994 anziché dal 1° novembre come ti sarebbe spettata sulla base della normativa vigente se non ci fosse stato il blocco operato con il decreto legge n. 553/94, il quale non prevede l'analoga deroga che ti esclude dal blocco.

Controlla con il sindacato le norme sulla «mobilità lunga»

Sono stato messo in mobilità lunga da una azienda chimica privata in ottime condizioni produttive e finanziarie: la Sol (Società Ossigeno Liquido). Sono stato licenziato con 31 anni e un mese di contributi (dal 1° marzo 1994).

Alla luce dei nuovi e preoccupanti decreti legge, con quali prospettive potrò raggiungere i 35 anni e quali penalità dovrò subire?
Luciano Lessi
Piombino (Livorno)

Con la dizione «mobilità lunga» normalmente si indica quella concessa ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 223/91. Pertanto, se questa è la norma in base alla quale ti è stata concessa la mobilità, dovresti conservarla fino al raggiungimento del 35° anno di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità.

Ti consigliamo di rivolgerti alla locale Camera del lavoro per verificare, con certezza, la norma sulla base della quale ti è stata concessa la mobilità in modo da definire l'atteggiamento più opportuno.

Un problema di attualità ma senza prospettiva, con l'aria che tira!

Parliamo ancora di reversibilità; vorrei esporre il mio caso. Ho 56

anni, da agosto 1994 ricevo la pensione di vecchiaia avendo versato 32 anni e 6 mesi di contributi. Da settembre ho ripreso a lavorare con le dovute trattenute sia sullo stipendio sia sulla pensione. Fin qui tutto bene.

Ecco il problema. Non sono sposato, ho un figlio di 18 anni, completamente a mio carico, egli studia musica al Conservatorio di Bologna. Se venissi a mancare (auguri di lunga vita, signora, ndr) non avrebbe di che mantenersi. Chiedo: perché non viene fatta una legge che, un figlio pur avendo compiuto i 18 anni ma che non ancora lavora possa usufruire della pensione del genitore? Anche se di una piccola parte.

Ciò oltre a darmi un po' di tranquillità, mi sembra giusto perché versamenti di contributi ne ho fatti e a godermi possa essere anche il figlio: non vedo la differenza tra marito e figlio perché di solito un marito ha un reddito proprio e un figlio che non lavora, no.

A.M.F.
Bologna

Lei pone, gentile signora, un problema senz'altro reale specialmente in riferimento all'attuale situazione, in cui i giovani hanno grande difficoltà ad avere un reddito proprio. Riteniamo, però, che la sua proposta non possa trovare spazio nella prossima riforma pensionistica.

La pensione di reversibilità (e la pensione «indiretta») originariamente era destinata soltanto alla vedova (e ai figli minori), di solito sprovvista di reddito proprio, allo scopo di garantire un minimo di reddito nel caso di decesso del «capo famiglia», normalmente unico percettore di reddito. Le continue conquiste sul piano della parità tra uomo e donna e l'aumento del numero di donne con reddito proprio, ha indotto la Corte costituzionale a dichiarare incostituzionali quelle norme che prevedevano la reversibilità soltanto dall'uomo alla donna e non viceversa.

La stessa condizione che ha portato alla parità di diritti tra coniugi, ha fatto anche aprire un dibattito sulla automaticità della reversibilità della pensione. In tale ottica, l'attuale governo ha presentato un disegno di legge con il quale propone di subordinare la reversibilità al livello di reddito del coniuge superstite (oltre che alla durata degli anni di matrimonio). In tale prospettiva, riteniamo francamente difficile prevedere l'ampiamento del diritto alla pensione di reversibilità. Attualmente, gli orfani maggiorenni hanno diritto alla pensione di reversibilità soltanto se sono riconosciuti inabili a proficuo lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.

Data l'attualità del problema pubblichiamo la sua lettera quale contributo al dibattito in merito.

Rivalutazione e interessi

RISPONDE L'AVV
BRUNO AGUGLIA

■ Cara *Unità*, sono un pubblico dipendente e ho ricevuto, recentemente, la liquidazione di arretrati in applicazione di benefici contrattuali dovuti da tempo, senza interessi e rivalutazione. L'amministrazione di appartenenza sostiene che non sono dovuti. È vero?

Lettera firmata
Roma

Gli interessi e la rivalutazione monetaria sono dovuti, così come ha affermato il Consiglio di Stato nella nota decisione dell'Adunanza plenaria 15 aprile 1985 n. 13.

Problemi interpretativi si sono avuti piuttosto per quanto attiene alla decorrenza dei suddetti benefici, che, recentemente, sono stati chiariti dalla decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 799/93. Ha affermato il supremo giudice amministrativo che, in genere, rivalutazione monetaria ed interessi decorrono, per costante giurisprudenza, dalla data di maturazione del diritto. Tale momento genetico, peraltro, si configura diversamente a seconda della differente fonte del credito. Se questa è direttamente nella legge o comunque in un atto normativo (ad es. accordo collettivo), la data della sua maturazione è quella di scadenza dell'ammortamento o del suo rateo, qualsivoglia atto paritetico l'amministrazione debba compiere al fine della ricognizione e dell'adempimento della sua obbligazione. Se il diritto trova, invece, fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la data della sua attuazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia effetto retroattivo. Da ciò il corollario che, in caso di ricostruzione della carriera, la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dei crediti retributivi derivanti da un rapporto di pubblico impiego risale alla data in cui siano venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne sia stato determinato l'ammontare, ancorché con effetto retroattivo.